

COMUNE DI MORARO

PARERE SULL'ACCORDO PER IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI COMPARTO 2020 - PREINTESA

Il Revisore dei Conti,

premessi e considerato che:

- l'art. 5 del C.C.R.L. 7.12.2006 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun Ente è effettuato dall'organo di revisione dei conti;
- a tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, come definita dalla delegazione trattante è inviata a detto organo entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria;
- trascorsi 15 giorni dal ricevimento del contratto senza l'apposizione di rilievi, l'organo di governo dell'Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto, che deve avvenire entro i successivi 15 giorni;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma dell'accordo stesso;
- lo scrivente organo di controllo ha emesso un proprio parere in merito alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020;
- il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro inerente il Comparto unico della Regione Friuli V.G. per il triennio normativo ed economico 2016-2018 è stato sottoscritto in data 15.10.2018;
- l'art. 32 del C.C.R.L. 2016-2018 norma la costituzione e la disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- la Delibera della Corte dei Conti del Veneto n. 263/2016/PAR attribuisce al provvedimento di costituzione del Fondo risorse decentrate la natura di atto formale unilaterale di competenza dirigenziale, trattandosi di atto proprio di natura gestionale, e sancisce che il medesimo provvedimento è sottoposto a certificazione dell'Organo di Revisione;
- le Circolari della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Funzione pubblica e semplificazione del 13/11/2018, del 21/11/2018 e da ultimo del 29/11/2018 con le quali la Regione, nelle more della verifica della compatibilità della spesa del salario accessorio da farsi a livello regionale, invita gli enti a procedere alla contrattazione decentrata dell'esercizio 2018 osservando prudenzialmente il limite delle somme stanziato per il salario accessorio per l'anno 2016;
- la Circolare esplicativa della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione n.0007235/P del 12.02.2020, prevede in applicazione dell'art.10, co.17, della Legge Regionale FVG 27 dicembre 2019, n. 23, quanto di seguito riportato:
*"...al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto **non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.**"*



Rilevato, quindi, che

- che per il 2020 la quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa e delle indennità fuori fondo può essere fatta sulla base dei criteri indicati dall'art. 32 del CCRL 2016-2018 senza tenere conto del limite del salario accessorio 2016, purchè l'intera spesa di personale dell'esercizio 2020 sia contenuta entro il limite di riferimento del triennio 2011/2013;
- nel documento sottoposto all'esame dell'organo di revisione è quantificata la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce nei limiti sopra indicati;

Esaminate

- la documentazione inviata e relativa alla pre - intesa di contrattazione e ripartizione del fondo del salario accessorio e della produttività per l'anno 2020;
- la relazione illustrativa e quella tecnico finanziaria del responsabile del servizio;

Accertato

che il fondo per l'anno 2020 è stato contrattato in applicazione delle disposizioni limitative sopra indicate;

Atteso che

l'importo annuale del Fondo 2020 deve trovare copertura negli appositi stanziamenti di bilancio;

Attesta

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo per il Fondo per la Contrattazione Collettiva di Comparto 2020, nei limiti previsti dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 in relazione alle risorse finanziarie programmate per l'esercizio finanziario 2020 ed alle disposizioni di legge.

Moraro, 17 dicembre 2020

Il Revisore dei Conti

dr. Mauro De Marco
